

Le istituzioni pubbliche a Pordenone

tra medioevo ed età moderna

di Giovanna Frattolin

Alla fine dello scorso 2003 è stato pubblicato il libro dal titolo *Le istituzioni pubbliche a Pordenone tra medioevo ed età moderna. Gli statuti civili del 1438 nell'edizione del 1755*, curato dalla Biblioteca Civica di Pordenone e realizzato con i fondi della Presidenza del Consiglio cittadino.

Il contributo, del quale sono autrice, è il risultato di un lungo lavoro di esegesi e studio delle fonti documentali conservate presso la citata biblioteca, svolto in sede di tesi di laurea sotto la guida del prof. Giorgio Zordan, ordinario di storia del diritto italiano presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, e seguendo i preziosi suggerimenti della dott.ssa Silvia Gasparini, ricercatrice presso la stessa facoltà.

Oggetto dello studio è la disamina della disciplina giuridica relativa alle istituzioni pubbliche del Comune di Pordenone durante due differenti momenti della storia della città: la soggezione alla signoria asburgica prima (1276 - 1508) e al dominio della repubblica di Venezia dopo (1508 - 1797).

Per delineare l'ordinamento pubblico di Pordenone vigente sotto i duchi d'Austria e sotto il dominio veneziano ho utilizzato come fonte principale l'edizione a stampa del 1755 degli statuti locali che risalgono al 1438; e, in via sussidiaria, quando è stato necessario acquisire una più precisa conoscenza su una determinata istituzione, ho fatto ricorso alle delibere consiliari raccolte nei libri degli *Atti del Consiglio*.

L'istituzione comunale a Pordenone ha avuto origine molto probabilmente tra la metà e la fine del XIII secolo. In quell'epoca, secondo gli storici, un intenso sviluppo economico-sociale, determinato da un incremento dei traffici lungo il corso del fiume Noncello, avrebbe imposto l'esigenza di una puntuale organizzazione della vita civile e politica della città; organizzazione che la comunità locale stessa si sarebbe data, visti i frequenti mutamenti di dominio e la carenza del potere sovrano. Infatti, prima di passare definitivamente sotto la signoria dei duchi austriaci della dinastia degli Asburgo, la città subisce il dominio di varie autorità: quella dei signori di Castello della nobile famiglia dei Caporiacco, vassalli del patriarca d'Aquileia, quella dei duchi d'Austria e di Stiria e signori di Cordenons della dinastia dei Babenberg, quella dell'imperatore Federico II, del medesimo patriarca, del re di Boemia Ottocaro II e infine quella dell'imperatore Rodolfo I d'Asburgo. Quest'ultimo nel 1282 concede ai suoi due figli Alberto e Rodolfo II l'investitura dei ducati di Austria, Stiria, Carniola, Marca Vendica e Pordenone appunto.

Dell'esistenza in città di un ordinamento comunale alla fine del XIII secolo è data testimonianza sicura dal cosiddetto "protostatuto asburgico" (la denominazione è di Gherardo Ortalli), l'atto con cui nel 1291 il duca Alberto I d'Asburgo, oltre a confermare alla comunità i diritti e i privilegi ad essa riconosciuti dai duchi d'Austria e Stiria suoi predecessori, emana alcuni capitoli statutari. Questi contemplano norme di polizia, di diritto penale e di procedura penale finalizzate a tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico in seno alla comunità e altre norme di contenuto pubblicistico che disciplinano i rapporti fra l'autorità ducale, il rappresentante della stessa (il

dominus capitaneus), le istituzioni cittadine e la comunità. Proprio considerando queste ultime norme, si può affermare che l'istituzione del capitano, investito dei poteri di controllo e di amministrazione del dominio pordenonese, e la riserva di nomina del podestà cittadino da parte degli stessi duchi impediscono al Comune di raggiungere una completa autonomia.

Il protostatuto è stato confermato dai successori di Alberto nel corso del tempo fino alla redazione degli *Statuta Portusnaonis*. Più precisamente, gli statuti di Pordenone nei quali confluiscono disposizioni accavallatesi nel corso di parecchi decenni, alcune di origine signorile, altre espressione dell'unione della volontà dei duchi con quella del Comune sono stati redatti dal capitano, rappresentante i duchi, insieme al podestà e ai Consiglieri, rappresentanti il Comune e dagli stessi organi confermati il giorno 24 aprile del 1438.

Il testo normativo statutario si compone di due parti, denominate *Liber primus* e *Liber secundus*. Nel primo sono raccolte norme relative ai diritti e doveri dei pubblici ufficiali, alle attività e competenze del Consiglio e norme, sostanziali e procedurali, concernenti la giurisdizione civile. Il secondo detta norme, sostanziali e procedurali, relative alla giurisdizione penale. La distinzione sistematica tra le due parti non è però del tutto netta: infatti, alcuni capitoli attinenti al diritto civile sono inclusi nel secondo libro e alcuni capitoli di procedura penale sono compresi nel primo libro. Entrambi i libri sono corredati da aggiunte che risalgono a epoche e ad autorità signorili diverse.

La struttura originaria del *Liber statutorum* è stata conservata nelle tre edizioni a stampa pubblicate, rispettivamente, nel 1609 a Conegliano, nel 1670 e nel 1755 a Venezia. Con esclusione della prima, le altre edizioni raccolgono in sezioni, denominate impropriamente "libri", anche decreti dei duchi d'Austria, deliberazioni del Consiglio del Comune e lettere ducali della repubblica di Venezia.

Il capitano, il podestà, i giudici, i massari, i camerari, il Consiglio, il cancelliere, i banditori e i custodi dei ponti e delle porte della città sono le istituzioni pubbliche che operano nel Comune di Pordenone durante il dominio asburgico.

Il capitano è investito dell'incarico di reggere l'amministrazione del dominio. Egli deve giurare sulle Sacre Scritture di adempiere al proprio mandato e deve anche giurare di conservare le antiche norme e le consuetudini della comunità; giuramento quest'ultimo che, in quanto riguarda il diritto proprio della cittadina, deve intendersi prestato non solo ai signori d'Asburgo, ma anche all'intero Comune, e non solo dal capitano, ma anche dagli ufficiali pubblici cittadini. Quella che ho appena citato è una previsione importante, perché, seppure non si possa parlare nel caso pordenonese di autonomia comunale, essa, come le altre disposizioni statutarie, rappresenta comunque "un forte momento di autopercezione dell'identità comunitaria sul lungo periodo", come afferma lo storico Alfredo Viggiano.

Oltre a dover prestare giuramento, il legato ducale deve ricevere quello di fedeltà cui sono tenuti il podestà, il Consiglio e tutto il Comune. L'obbligo di questo giuramento non era contemplato nel privilegio albertino e la sua previsione negli statuti locali potrebbe trovare spiegazione nel timore da parte dei duchi di perdere il dominio pordenonese - importantissimo punto di collegamento tra i paesi alpini orientali soggetti agli Asburgo e la metropoli mercantile di Venezia -, visto che con l'annessione dello Stato patriarcale alla Serenissima risultano frequenti, a livello locale, i contrasti tra i funzionari veneziani e Pordenone per controversie personali e questioni di confine.

Al capitano spetta inoltre il potere-dovere di nominare il podestà. La scelta, che cade su uno dei componenti del Consiglio cittadino, è lasciata totalmente al suo arbitrio e perciò è logico pensare che sia stata spesso dettata da relazioni di interesse reciproco con alcune famiglie della comunità (dall'elenco dei podestà stilato da Andrea Benedetti risultano eletti con maggior frequenza, dal 1438 al 1500, i membri delle famiglie Ricchieri e de Popaite).

Infine, il rappresentante ducale esercita il potere giurisdizionale in secondo grado, cioè egli decide sull'appello proposto contro le sentenze emesse in primo grado dal podestà e dai tre giudici cittadini. Anche contro le sentenze del capitano è ammesso ricorso in appello. In tal caso la giurisdizione di terzo grado compete all'autorità signorile, che si assicura così il controllo sull'amministrazione della giustizia.

I capitani che si succedono a Pordenone sono tutti di provenienza germanica, al di fuori di tre legati di origine pordenonese e appartenenti alla famiglia Ricchieri (Gaspere nel 1458, Francesco nel 1487 e Federico nel 1488), la quale evidentemente gode di particolare stima e fiducia da parte dell'autorità ducale.

Come ho detto, il podestà viene nominato ogni anno, nel giorno deputato al rinnovo delle cariche cittadine (24 aprile), dal capitano e non dall'ufficiale uscente o dal Consiglio, come è invece previsto per gli altri uffici. Soggetto perciò all'arbitrio e al volere dei duchi, il podestà non esercita il potere che a tale ufficio è attribuito in un libero Comune e trattandosi appunto di un potere condizionato, l'autorità dell'ufficiale di *condere statuta* e *statuta reformare* ha una rilevanza relativa e non si può fare ad essa appello per riconoscere o per quantificare in capo al Comune un margine di effettiva autonomia.

Tra le funzioni conferite a questo organo ha particolare rilevanza, per la tutela degli interessi dei singoli componenti della comunità e per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico nella città, la funzione giurisdizionale. Assistito dai tre giudici, il podestà amministra la giustizia in primo grado sia nella città che nei borghi e nelle ville soggette alla sua giurisdizione (Cordenons, S. Quirino, Poincico, Valle, Noncello, Villanova e Rorai Grande), ma con le seguenti sostanziali differenze: in città, celebra i processi tutti i martedì e venerdì deputati all'amministrazione della giustizia e applicando il diritto processuale fissato negli statuti; nei borghi e nelle ville, esercita unicamente la giurisdizione penale (restando quella civile di competenza del capitano), svolge questa funzione soltanto due volte all'anno - probabilmente per una questione di distanza - e applicando il diritto processuale germanico-longobardo, che contempla la partecipazione all'amministrazione della giustizia dell'assemblea popolare (detta in origine *conventus*, *mallus* o *mallum* e, successivamente, *placitum*). Come spiega lo storico del diritto Antonio Pertile, i vari giurisdicenti franchi e longobardi (re, duchi, gastaldi) non deliberavano col concorso di tutte le persone presenti al giudizio, ma solo col concorso di quelle scelte tra gli astanti che meglio degli altri potevano decidere sul caso in questione. Questa procedura risulta applicata anche nella celebrazione a Pordenone di un processo penale nel 1351, per cui si può ritenere probabile che, prima dell'entrata in vigore della normativa statutaria, in tutto il dominio pordenonese i giudizi si svolgessero in forza del citato diritto processuale.

Accanto alla funzione giurisdizionale, il podestà esercita quella di organo inquirente e questo vuol dire che nell'esercizio della prima l'ufficiale non assume una posizione di terzietà e di imparzialità rispetto agli altri soggetti del processo. L'importanza della funzione inquirente emerge chiaramente da un'aggiunta agli statuti del XV secolo, la quale sanziona penalmente il potere-dovere del podestà di procedere d'ufficio entro un mese da quando abbia avuto notizia di una rissa verificatasi in città o nell'ambito della podestaria, ossia nei borghi e nelle ville. Per capire meglio la *ratio* dell'aggiunta, è necessario tenere presente che l'iniziativa del podestà non era subordinata dagli statuti ad alcun termine ed è probabile che a causa di questa mancata previsione trascorresse un lasso di tempo molto lungo tra la commissione del reato e il perseguimento dello stesso, con la conseguente possibilità che non avesse luogo alcuna repressione.

Secondo gli statuti, qualora il podestà rifiuti di esercitare la funzione inquirente, spetta al massaro, investito della funzione di polizia giudiziaria, di ricevere la notizia di reato. E sempre al massaro compete anche, in forza di una delibera consiliare del 1502, di amministrare la giustizia quando sia presente in città un solo giudice. Ne deriva che il collegio giudicante deve essere composto, al fine di garantire una migliore tutela giurisdizionale, da almeno due giudici, oltre al podestà.

Ma l'attività precipua conferita ai due massari è quella dell'amministrazione delle finanze del Comune, sulla quale operano un oculato controllo il Consiglio cittadino e il cancelliere, membro del Consiglio stesso, essendo questi preposto, tra l'altro, alla registrazione della contabilità del Comune.

La vigilanza e il controllo del Consiglio e del cancelliere si rivolgono anche alla gestione, affidata ai camerari, del patrimonio delle confraternite (quella di S. Maria dei Battuti e quella di S. Nicolò) e delle chiese (duomo di S. Marco, altare di S. Antonio), sulle quali la comunità esercita il diritto di patronato, che comporta il diritto della medesima di scegliere il rettore per il beneficio vacante e di presentarlo all'autorità ecclesiastica, al fine di ottenere la sua investitura formale.

Ho appena fatto accenno al Consiglio cittadino, un organo molto importante nel sistema costituzionale del Comune, in quanto rappresenta tutta la collettività cittadina, che in origine, con molta probabilità, si riuniva in arengo, partecipando di conseguenza a tutte le decisioni riguardanti gli affari comuni. Gli statuti locali, come già il protostatuto, non offrono elementi di conoscenza sulla formazione di questa istituzione; quindi vi è spazio unicamente per le ipotesi. Tenendo conto che solo a partire dal 1447 viene costituito, per ordine del duca Alberto, il primo vero e proprio corpo nobile formato dalle famiglie Ricchieri, Mantica, Spelladi, Franceschinis, de Gregoris, Prata, Fontana, Rorai, Tura, Biscotti e Crescendoli e che alcuni di coloro che siedono in Consiglio nel 1438 e nel 1439 (le uniche composizioni consiliari di cui si abbia testimonianza per quanto concerne il Quattrocento) appartengono alle citate facoltose famiglie (Fontana, Mantica, de Gregoris, Montereale), si può concludere che l'organo consiliare sia costituito dai cittadini più influenti per saggezza o per ricchezza in seno alla comunità pordenonese.

Quanto al numero dei Consiglieri, le menzionate due composizioni annoverano undici membri. Tra questi non è compreso il capitano austriaco, il quale, si può supporre, partecipi comunque alle adunanze del Consiglio, dato che - lo rivelano gli statuti - l'organo in parola si riunisce presso il suo ufficio, nel castello della città.

Gli statuti non indicano nemmeno quale istituzione sia competente a nominare i membri del Consiglio; tuttavia, in considerazione del fatto che i massari e i giudici vengono eletti dai massari e dai giudici uscenti, si può ipotizzare che pure i Consiglieri siano nominati dai Consiglieri uscenti. E' evidente che questa procedura di nomina per cooptazione consente al medesimo gruppo di persone al potere di mantenere la gestione della cosa pubblica.

Il Consiglio si riunisce per deliberare su ogni questione concernente gli interessi del Comune. Ma il potere normativo di cui questo Collegio è titolare non è l'unico strumento previsto dalla normativa statutaria per conseguire *bonum statum Terrae, & utilitatem Communis*. Infatti, concorrono a realizzare il benessere collettivo l'autorità dello stesso organo di correggere e di riformare gli statuti, la sua attività di prevenzione e repressione dei reati che si verificano nella città e nei borghi, alla quale si accompagna l'obbligo di denunciare, sotto giuramento, i fatti medesimi al podestà. Oltre a queste competenze, va infine considerata quella di giudicare se è fondata la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dal capitano con riguardo all'impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado del podestà e dei giudici. Il riconoscimento al Consiglio di questo potere porta a credere che l'esercizio del diritto di impugnazione sia stato talvolta pregiudicato dal rappresentante signorile. Ed è forse per questo motivo che viene altresì previsto un intervento del podestà e dei giudici nella redazione dell'atto di impugnazione, prima della presentazione dello stesso al giudice *ad quem* (cioè al capitano) da parte dell'appellante.

Ai preconi gli statuti attribuiscono, accanto alla funzione di procedere al pignoramento dei beni mobili e immobili dei debitori e alla vendita all'incanto degli stessi, un ruolo attivo nell'applicazione della pena inflitta alla donna che, condannata per ingiuria alla pena pecuniaria di sei libbre e cinque soldi, non sia in grado di pagare. L'ufficiale deve spronarla con un pungolo, mentre ella, portando una pietra, compie il percorso che va dalla loggia del Comune al ponte superiore (probabilmente, quello che attraverso la porta Trevisana o di sopra collega la città al borgo di S. Giovanni). Si tratta di una pratica infamante, già prevista dal protostatuto

asburgico, che trova applicazione in Germania, nei Paesi Bassi, in Francia, nelle isole britanniche e in Scozia. In Italia, invece, questo tipo di pena è poco diffusa, tanto è vero che risulta applicata solo in Friuli (Udine, Gemona, Faedis, Valvasone, Cividale e San Daniele..).

Infine, riceve disciplina dalla normativa statutaria l'ufficio dei custodi diurni e notturni, preposti alla guardia della città presso le torri, i ponti, le porte e la loggia.

Il sistema costituzionale del Comune ora delineato subisce una incisiva riforma ad opera dell'imperatore Massimiliano con un decreto del 1498: i poteri attribuiti al capitano acquistano maggiore ampiezza e importanza con conseguente pregiudizio alle prerogative del Comune. Ciò consente di ribadire che non si possa parlare, nel caso di Pordenone, di una effettiva autonomia comunale.

La ragione che provoca l'intervento dell'imperatore è rappresentata dalla necessità di ristabilire all'interno della città l'ordine pubblico, minato dalle pressioni esercitate ai confini del dominio dalla Serenissima repubblica e dalle discordie intestine che si erano fatte di particolare intensità quattro anni prima, a seguito di due iniziative del capitano Tommaso di Colloredo. La prima consiste nel fatto che, dietro sollecitazione di alcuni pordenonesi, sottratto ai Consiglieri il diritto di nominare i membri del Consiglio stesso, vi aveva introdotto - come lamenta il nobile Princivalle Mantica in una doglianza all'imperatore - degli elementi di estrazione popolare, in violazione della consuetudine locale; la seconda è che, legato da vincoli di parentela con la famiglia feudataria veneta dei di Montereale, aveva richiamato a Pordenone Sebastiano di Montereale e altri concittadini banditi dalla città. Deposito il capitano nel 1496 a causa delle violenze e delle ingiuste condanne pronunciate a carico del Mantica, di suo fratello e di Simone de Popaite, che si erano ribellati alla sua amministrazione, nel 1498 appunto Massimiliano invia tre commissari, i quali stabiliscono che:

- 1) il capitano mantenga il diritto e l'autorità di eleggere il podestà tra i Consiglieri, con l'obbligo di scegliere non "chiunque voglia", bensì "colui che sia il più idoneo". Si tratta certamente di un criterio di scelta piuttosto generico; tuttavia, tenendo presente la *ratio* del decreto, si può ritenere che l'obbedienza al potere signorile e la capacità di mediare tra interessi di questo e interessi della comunità siano i requisiti determinanti per ottenere questo importante incarico pubblico;
- 2) il podestà deve far parte dell'organo consiliare. Questa riforma è senz'altro prevista per consentire al capitano, che in forza del decreto stesso è capo del Consiglio, di esercitare un controllo più efficace sul podestà;
- 3) i massari e i giudici non sono più eletti dagli ufficiali uscenti e poi confermati dal Consiglio, ma devono essere nominati direttamente dall'organo collegiale insieme al capitano;
- 4) il Consiglio è costituito da quindici membri: dieci devono essere nobili o notabili (termine che identifica coloro che nell'ambito della comunità godono di prestigio e di influenza per la ricchezza posseduta) e cinque devono appartenere all'ordine popolare. Considerando il contenuto della doglianza del Mantica, da cui si apprende che prima dell'intervento del Colloredo i membri del popolo erano esclusi dal Consiglio, si può concludere che il provvedimento imperiale apre agli stessi l'accesso alla vita politica della città;
- 5) è assegnato al capitano un ruolo di preminenza in seno al Consiglio, che gli statuti non prevedevano affatto. Infatti, il rappresentante asburgico ha l'autorità di privare della carica il Consigliere che giudichi non idoneo, rissoso o fazioso e deve presiedere tutte le riunioni del Consiglio e fungere da moderatore durante i dibattiti. Per questo motivo, senza il consenso e la presenza del capitano o del suo luogotenente, il podestà e i Consiglieri non possono riunirsi in Consiglio, né possono, a nome della comunità, scrivere, leggere o sigillare lettere;

6) è affidato al capitano un ruolo di rilievo nella gestione del patrimonio pubblico ed ecclesiastico: infatti, unitamente al rappresentante signorile, tre Consiglieri e tre membri della comunità eletti dallo stesso sono tenuti ad esigere dai massari e dai camerari la contabilità del Comune e delle chiese.

Nel 1503 un altro decreto imperiale apporta innovazioni all'ordinamento pubblico locale, ridimensionando in modo significativo la posizione del capitano in seno al Consiglio e ripristinando in parte le prerogative riconosciute dagli statuti del 1438 agli organi comunali. I motivi di questo secondo intervento possono essere individuati nella necessità dell'imperatore di assicurarsi la fedeltà e la sudditanza dei pordenonesi, minacciata dall'espansione veneziana in Terraferma. In forza delle nuove disposizioni e in conformità alla normativa statutaria, il capitano non è più capo del Consiglio e questo collegio e il podestà possono riunirsi per deliberare su questioni lecite e sulla sicurezza dello Stato, col solo obbligo di informare il legato ducale, che a sua discrezione può partecipare all'adunanza; inoltre, anche senza la consapevolezza di questi, il podestà, i Consiglieri e la comunità possono scrivere e sigillare lettere e mandare i propri oratori al signore. L'ultima disposizione fissata nell'atto in questione prevede che il podestà e i giudici, conformemente ai privilegi e alle consuetudini antiche, esercitino la giurisdizione penale nella città, nel territorio e nelle ville. Ne deriva, di conseguenza, che la giurisdizione penale è stata sottratta al podestà e ai giudici - e con un provvedimento diverso da quello del 1498, dato che questo non contempla una tale previsione - per essere attribuita al capitano; circostanza questa che evidenzia ancora una volta la soggezione completa del Comune alla signoria asburgica.

Il dominio di questa su Pordenone ha fine nel 1508 a seguito della sconfitta inflitta all'armata imperiale dall'esercito veneto condotto dal generale Bartolomeo Liviano, al quale la Serenissima, riconoscendo per i successi militari conseguiti, concede in feudo la cittadina naonense. Il periodo che intercorre tra il 1508 e il 1537, anno in cui cessa la signoria liviana, è particolarmente critico per Pordenone:

- 1) l'ordinamento pubblico è oggetto di una altra considerevole riforma da parte del feudatario, tesa a rafforzare la sua posizione istituzionale, la quale determina la soppressione delle cariche del podestà e dei giudici, la sottrazione alla comunità della giurisdizione di primo grado affidata, invece, ad un capitano di nomina dell'Alviano, l'attribuzione di quella di secondo e ultimo grado al feudatario stesso;
- 2) durante la prigionia del Liviano in Francia, avvenuta a causa della disfatta di Agnadello (14 maggio 1509), la città subisce alternativamente il dominio dell'imperatore Massimiliano e quello della Repubblica veneta, che riceve l'affronto di assistere a manifestazioni inneggianti all'impero asburgico, promosse da alcuni cittadini che prestano la loro opera a servizio dell'imperatore (si tratta di Bernardino Biscotto, Livio Spelladi, Girolamo Rorario, Gasparo e Antonio Ricchieri, Francesco e Giovanni Battista Mantica, Ettore Fontana, Cornelio Paolo Amalteo, Princivale Mantica, Luca de Rinaldis);
- 3) al ritorno di Bartolomeo, Venezia restituisce al condottiero il feudo, nel quale, a causa della sua morte in battaglia, succede il figlio Livio Liviano;
- 4) durante il governo di quest'ultimo, retto, fino al raggiungimento della maggiore età, dalla madre Pantasilea Baglioni, sorgono occasioni di conflitto tra il nuovo feudatario e la comunità locale, risolte da Venezia in modo favorevole alla seconda. Ecco i motivi del malcontento della popolazione prima dell'intervento della Repubblica: benché Livio abbia riconosciuto alla città i suoi statuti, privilegi e antiche immunità con il conseguente ripristino degli uffici del podestà e dei giudici, rifiuta ostinatamente di ammettere la proposizione presso le magistrature veneziane dell'appello in terza istanza contro le sentenze emesse in secondo grado dal suo capitano, rivelando così la volontà di mantenere nelle proprie mani la giurisdizione di ultimo grado, come aveva fatto il padre. In più, per salvare dalla decapitazione gli uomini che si trovano al suo servizio e che sono responsabili di molti omicidi (si sa con certezza che una delle vittime degli agenti di Livio è stato un tale Panfilo da Prata, colpevole di invocare a Venezia la liberazione dalla

signoria liviana) dà nuovamente vigore ad uno statuto emanato dai duchi d'Austria Alberto e Otto nel 1308, secondo cui colui che ha commesso un omicidio può evitare la pena capitale, qualora si riconcili con gli amici della persona uccisa e paghi cento lire al signore e venticinque al Comune;

5) alla morte in battaglia di Livio Liviano, arruolatosi al soldo della Francia, poiché egli non lascia eredi, il feudo decade e Pordenone ritorna definitivamente sotto il dominio diretto della Serenissima, la quale vi invia un suo rappresentante con l'incarico di amministrare la città insieme a suoi cittadini.

Guardando alla politica condotta da Venezia dal momento della conquista del territorio pordenonese in poi, emerge in modo chiaro che essa è fondata sulla concessione di riconoscimenti essenziali per l'identità storica e politico-giuridica della città. E' evidente che l'ossequio dimostrato al diritto proprio locale è un fattore determinante per l'instaurazione e la conservazione di un vantaggioso e funzionale rapporto tra governanti e governati, soprattutto se questi ultimi, come hanno dimostrato i pordenonesi, vagheggiano il ritorno dei precedenti signori. Insomma, la ribadita volontà della Repubblica di rispettare l'ordinamento giuridico cittadino crea premesse favorevoli per la sua dominazione su Pordenone. Naturalmente, le ragioni di opportunità politica che suggeriscono a Venezia di procedere in questo modo (non solo con Pordenone, ma con tutte le città sottomesse) non pregiudicano l'efficace esercizio del suo potere. Infatti, la prassi portata avanti dalla Serenissima è - come dice Angelo Ventura - soggetta a frequenti strappi. Ne sono emblematici esempi alcuni interventi: la Signoria dichiara in più occasioni che Pordenone è un *corpus separatum* dalla Patria del Friuli e impone perciò al rettore veneto della Patria di non ingerirsi nell'amministrazione di quel dominio; tuttavia, nel 1638 il Senato delega proprio il luogotenente Girolamo Foscarini a disciplinare la gestione e il funzionamento del fondaco del frumento (granaio pubblico in cui si depositano i cereali per far fronte ai periodi di carestia), istituito il 6 marzo 1588. Nel 1651 poi, delega nuovamente il luogotenente a regolare l'elezione al Consiglio pordenonese dei nobili e dei popolari, affinché abbiano fine i disordini verificatisi a causa della mancanza di opportune norme in materia negli statuti del 1438. Inoltre, sebbene accolga le doglianze con cui la cittadina lamenta l'ingerenza dei provveditori nell'esercizio della funzione giurisdizionale di primo grado, non adotta alcuna azione sostanziale per paralizzare la condotta dei propri rappresentanti, e ciò per assicurarsi il controllo sull'attività giudiziaria.

Al controllo sulla classe dirigente e sull'amministrazione perseguita dalla stessa mirano, invece, i provvedimenti normativi della Dominante che determinano la progressiva concentrazione nel Consiglio degli uffici pubblici più importanti, sicché una ristretta oligarchia cittadina detiene davvero nelle proprie mani tutti i settori della pubblica amministrazione.

Il primo di questi provvedimenti è una ducale di Pasquale Cicogna del marzo 1588, la quale, traducendo in diritto scritto una consuetudine osservata fin dal 1540, come attesta il primo libro degli *Atti del Consiglio di Pordenone*, assegna la carica di massaro, di giudice e di cameraro ai componenti consiliari. Ciò vuol dire che i titolari di queste cariche pubbliche, insieme al titolare dell'ufficio di podestà - che, ricordo, è membro del Consiglio in forza del decreto imperiale del 1498 -, oltre ad esercitare l'ufficio a ciascuno attribuito, partecipano al consesso consiliare per decidere nell'interesse della comunità. E questo significa anche che dal 1540 - e forse anche prima di quell'anno - fino alla fine della repubblica di Venezia, un'unica istituzione cittadina esercita l'attività giurisdizionale, la gestione delle finanze pubbliche e l'amministrazione dei beni ecclesiastici. E se si tiene presente che a detenere l'amministrazione della città e delle ville - naturalmente, sotto la vigilante presenza del rettore - sono, dato che costituiscono la maggioranza in Consiglio (quindici nobili contro cinque popolari), i membri di famiglie nobili che da più di un secolo fanno parte del Consiglio locale (Mantica, Gregoris, Ricchieri, Fontana, Montereale, Popaite), si può affermare che il Consiglio di Pordenone, come i Consigli delle città soggette a Venezia e gli organi pubblici della stessa Dominante, è rigidamente chiuso agli "uomini nuovi". Questa chiusura viene sancita espressamente da un'altra disposizione contemplata nella stessa ducale, per cui possono accedere alla fazione nobiliare del Consiglio solo coloro che appartengano a famiglie che non abbiano esercitato "arte meccanica manuale" da tre

generazioni e che abbiano abitato a Pordenone e abbiano pagato le tasse da quarant'anni (riferimento temporale dovuto al fatto che Venezia domina su Pordenone da circa quarant'anni appunto).

L'accesso al Consiglio viene ulteriormente disciplinato nel 1651, come ho già detto prima, stabilendo che dei requisiti imposti dalla menzionata ducale del Cicogna devono essere presentate al provveditore prove giurate, che sono poi esaminate e autenticate sotto giuramento dal podestà, dai giudici, dai massari e dai contraddittori (istituiti nel 1605 con la funzione di replicare ad ogni proposta normativa, perché sia accuratamente vagliata sotto ogni aspetto) che fanno parte dei Consiglieri nobili. Ne consegue, ovviamente, che gli ufficiali pubblici esponenti della nobiltà locale hanno un notevole intervento nella procedura e cioè quello di decidere quali famiglie, insieme alle loro, potranno esercitare il potere politico nell'ambito della comunità pordenonese. La decisione ultima spetta al luogotenente, il quale, ricevute le dichiarazioni dei suddetti ufficiali unitamente alle prove, decreta o meno l'aggregazione all'ordine dei nobili, operando quindi a sua volta un controllo politico (le famiglie aggregate alla nobiltà locale nel corso del tempo sono: Asteo, Avanzo, Badini, Camozzi, Casella, Cattaneo, Cristofori, Fenicio, Ferro, Malossi, Mottense, Ovio, Pera, Pinali, Policreti, Pomo, Rossi e Tinti).

Anche l'ingresso all'ordine dei Consiglieri popolari viene regolato dallo stesso decreto del luogotenente veneto, il quale, disponendo che possano candidarsi solo coloro che abbiano abitato per dieci anni continui a Pordenone e abbiano pagato le imposte, opera una "serrata" pure della fazione popolare.

Alla citata ducale del doge Cicogna del 1588 si affiancano altre lettere ducali che affidano cariche pubbliche ai Consiglieri. In primo luogo, quella di Marino Grimani del 1605 che istituisce altri tre Consiglieri nobili e attribuisce ai medesimi le cariche di cassiere della comunità e di due contraddittori (sottolineo che a seguito di questo atto normativo, la fazione dei nobili viene a comprendere tredici persone, la fazione dei popolari solo cinque e dovrà attendere il 1640 per ottenere la creazione di un ulteriore Consigliere del popolo). In secondo luogo, va annoverato il citato provvedimento del luogotenente Erizzo del 1651, che conferisce ad un Consigliere, sempre dell'ordine nobile, l'ufficio di difensore della comunità, garantendo anche in questo modo e per l'ennesima volta che gli interessi tutelati siano sempre quelli nobiliari.

Informata alla concentrazione degli uffici pubblici in seno al Consiglio è anche la delibera consiliare del 25 agosto 1676, approvata dal Senato veneto l'11 dicembre 1727, la quale, innovando la disciplina dei capitoli di istituzione, dispone che le "Cariche attinenti al Santo Monte di Pietà" (banco pubblico di prestito su pegno, fondato nel 1675 dopo molti anni dalla chiusura dell'ultimo banco feneratizio degli ebrei) possono essere affidate, insieme ad altre cariche minori, anche ai Consiglieri e possono essere esercitate ogni anno dalla medesima persona, non essendo più previsto un periodo di contumacia. Ora, attribuire ai Consiglieri gli uffici deputati alla gestione del Monte vuol dire affidare al collegio cittadino e quindi ai nobili al potere la gestione diretta del capitale dell'ente, costituito dal patrimonio delle singole componenti della comunità e garantire così agli stessi l'opportunità di imprimere all'amministrazione dell'istituto la politica ad essi più congeniale. Così come, del resto, la imprimono all'amministrazione del Comune.